

**Dlgs. 112/1998, articolo 138. Criteri per la formazione del calendario scolastico a valenza triennale, triennio 2021/2022-2022/2023-2023-2024 e criteri per la formulazione del calendario scolastico 2021-2022**

**PREMESSE**

Il presente documento riporta i criteri a valenza triennale per la formazione del calendario scolastico validi per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023-2024 al fine di garantire lo svolgimento della programmazione delle istituzioni scolastiche autonome nei tempi e nei modi più adeguati a darne informazione alle famiglie, nonché per l'organizzazione da parte degli enti territoriali dei servizi complementari alle attività didattiche in coerenza con tale programmazione.

Riporta, altresì, i criteri per la formulazione del calendario scolastico 2021-2022.

**CRITERI A VALENZA TRIENNALE PER LA FORMAZIONE DEL CALENDARIO SCOLASTICO**

I criteri per la formazione del calendario scolastico aventi valenza triennale validi per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023-2024 sono i seguenti:

- numero minimo di giorni di lezione 205 giorni per attività didattica svolta su 6 giorni settimanali, o 170 giorni, per attività didattica svolta su 5 giorni settimanali (204 o 169 se presente al loro interno la festività del Santo Patrono), all'interno dei quali effettuare le proposte dell'offerta formativa;
- data di apertura dell'anno scolastico compresa tra il giorno 8 e il giorno 15 settembre, al fine di consentire lo svolgimento degli esami di recupero e le operazioni preliminari all'avvio dell'anno scolastico;
- data di chiusura dell'anno scolastico compresa tra il giorno 8 e il giorno 15 giugno, al fine di consentire lo svolgimento degli scrutini in tempo utile per la realizzazione degli esami di Stato;
- in considerazione della rilevanza del servizio svolto dalle scuole dell'infanzia queste hanno facoltà di anticipare l'apertura delle attività didattiche. Le attività educative della scuola dell'infanzia hanno termine entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico;
- indicazione della settimana del carnevale quale momento per lo svolgimento da parte delle Istituzioni scolastiche di attività integrative principalmente in materia di sport e benessere fisico ovvero attività pedagogico culturali;
- periodi di sospensione delle lezioni:
  - dal 23 dicembre al 6 gennaio di ciascun a.s. per le vacanze natalizie; nel caso in cui il 6 gennaio cada di giovedì la sospensione delle lezioni sarà prevista dal 24 dicembre all'8 gennaio (7-8 gennaio ponte);
  - i tre giorni antecedenti l'avvio del periodo quaresimale per le vacanze di carnevale (sabato, lunedì e martedì);
  - i tre giorni precedenti la domenica di Pasqua (giovedì, venerdì e sabato) e il martedì immediatamente successivo al lunedì dell'Angelo di ciascun anno scolastico per le vacanze pasquali;
  - in caso di festività infrasettimanali collegate alla domenica (ponti);

- le date di inizio e termine delle lezioni ed i giorni di interruzione annualmente definiti sono vincolanti per tutte le scuole del Piemonte, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'art. 138, comma 1, lett. d) del D.Lgs.112/1998 e s.m.i. e dell'articolo 5 del D.P.R. 275/99;
- Le istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 275/1999 già menzionato, hanno la facoltà di stabilire adattamenti al calendario scolastico, in relazione alle esigenze derivanti dall'ampliamento del piano dell'offerta formativa, anche anticipando la data di inizio delle lezioni rispetto a quanto previsto nel presente provvedimento, comunque non prima del 2 settembre; le giornate di lezione derivanti dagli anticipi di cui sopra si aggiungeranno al calendario sopra riportato e non potranno essere oggetto di compensazione. Tutti gli adattamenti di cui sopra devono essere assunti in tempo utile per essere comunicati alle famiglie, agli enti locali interessati e al settore regionale competente in materia di istruzione entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico.

## CRITERI PER CALENDARIO SCOLASTICO ANNO 2021-2022

Alla luce dei criteri sopra esposti il calendario scolastico per l'anno 2021-2022 è così formulato:

13 settembre 2021	inizio delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado
8 giugno 2022	data fine delle lezioni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
30 giugno 2022	fine dell'attività didattica nelle scuole dell'infanzia

La data di inizio delle lezioni prevista dal presente calendario scolastico e fissata per il 13 settembre 2021 potrà essere modificata con successivo provvedimento a fronte di diverse intese in Conferenza Stato – Regioni, secondo quanto previsto dall'art. 58 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid 19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali).

Sospensioni delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado:

24 dicembre 2021 – 6 gennaio 2022	vacanze natalizie
7 – 8 gennaio 2022	ponte vacanze natalizie
26 febbraio 2022 – 1 marzo 2022	vacanze di carnevale
14 aprile 2022 – 19 aprile 2022	vacanze pasquali
	festa del Santo Patrono

### Clausola di flessibilità vacanze di carnevale

Per le vacanze di carnevale relative al solo anno scolastico 2021-2022, così come stabilito in sede di Conferenza per il diritto allo studio e la libera scelta educativa in data 18 maggio 2021, si introduce la seguente clausola di salvaguardia delle lezioni: *“dopo l'apertura dell'anno scolastico 2021/2022, in caso di aumento dei contagi e conseguente adozione di provvedimenti di chiusura prolungata delle scuole, le vacanze di carnevale potranno essere soppresse in tutto o in parte previa adozione di idoneo provvedimento entro il 10 gennaio 2022”.*